

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 15-4950

Adempimenti relativi alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di alloggi di edilizia sociale per l'anno 2021. Modifica D.G.R. n. 4-4100 del 19 novembre 2021.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";
- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";
- l'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che "Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo";
- l'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, "gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente".

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta regionale n. 4-4100 del 19 novembre 2021, è stato stabilito tra l'altro che:

- 1) "i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi Enti gestori per l'anno 2021, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e, comunque, non inferiore a euro 480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2020";
- 2) "la quota di cui al punto 1) deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi Enti gestori entro e non oltre il 30 aprile 2022".

Dato atto che:

- con la nota della Città di Torino prot. n. 2083 del 4 aprile 2022, si manifesta la necessità di una proroga del termine di pagamento della quota minima, alla luce del fatto che "sono numerosi i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale che nel territorio cittadino si trovano in condizioni di

fragilità sociale, economica e/o sanitaria, condizioni nel tempo aggravatesi dalla perdurante crisi socio-economica ed ulteriormente compromesse dai negativi effetti pandemici”, nonché al fine di dare piena attuazione all’innovazione introdotta al punto 3, lettera b), della sopra citata DGR n. 4-4100 del 19.11.2021;

- le medesime istanze sono state informalmente avanzate nel corso di recenti incontri, presso il competente Assessorato regionale, alla presenza delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte e delle Organizzazioni sindacali degli assegnatari;

- gli effetti pandemici si sono effettivamente protratti, generando conseguenze sul piano economico, in particolare per i nuclei familiari socialmente più deboli, quali quelli degli assegnatari di edilizia sociale aventi i requisiti per accedere alla condizione di morosi incolpevoli e che quindi sussistono le condizioni per poter prorogare il termine di pagamento della quota minima come sopra evidenziato;

- la proroga per il pagamento della quota minima comporta lo spostamento anche del termine per gli enti gestori per la comunicazione dell’ammontare della morosità incolpevole, in deroga a quanto previsto dal Regolamento n. 15/R del 4.10.2011, vigente in materia.

Ritenuto, pertanto, necessario, in via straordinaria, alla luce delle situazioni segnalate conseguenti alla pandemia come sopra delineate, anche a parziale modifica della D.G.R. n. 4-4100 del 19 novembre 2021, disporre quanto segue:

a) concedere una proroga, dal 30 aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, dei termini di corresponsione della quota minima, al fine di consentire a tutti gli assegnatari aventi i requisiti di poter beneficiare della condizione di moroso incolpevole;

b) consentire agli enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l’ammontare della morosità incolpevole entro il 29 luglio 2022, in deroga eccezionale al diverso termine del 15 giugno previsto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

in via straordinaria, in merito agli adempimenti relativi alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l’anno 2021, anche a parziale modifica di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 4-4100 del 19 novembre 2021:

1) di prorogare al 30 giugno 2022 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita per l’anno 2021 con D.G.R. n. 4-4100 del 19 novembre 2021, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all’articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, e alla presentazione agli enti gestori della relativa documentazione, in deroga eccezionale al diverso termine stabilito dall’articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;

- 2) di consentire agli enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari entro il termine del 29 luglio 2022, in deroga eccezionale al diverso termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)